



CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Protocollo d'intesa per l'adesione al fondo di previdenza complementare per il personale della Polizia della Città metropolitana di Milano - anni 2021/2023 (art. 208 Codice della Strada).

In data 30.6.2021 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale della Città metropolitana di Milano che, all'art. 17 "Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della Strada" ha previsto il differimento della verifica delle modalità di utilizzo di proventi riscossi dall'Amministrazione per violazioni del codice della Strada, ai sensi dell'art.208 c.4 let. c e 5 del d.lgs.285/1992, attivando specifica sessione negoziale entro il 31.7.2021.

Ciò premesso, **oggi 27 luglio 2021**, previa convocazione del Direttore del Settore risorse umane e organizzazione del 29/6/2021 – Prot. n. 101447 si è riunita, in videoconferenza, la Delegazione trattante di parte pubblica e la Delegazione trattante di parte sindacale per la definizione del Protocollo d'intesa per l'adesione al fondo di previdenza complementare per il personale della Polizia della Città metropolitana di Milano – anni 2021/2023 (art. 208 Codice della Strada).

Le parti, dopo ampio dibattito avvenuto nelle date del 14.7 e 20.7.2021, sottoscrivono in data odierna il presente Protocollo di intesa.

Per la parte pubblica:

- | | |
|----------------------------------|---------|
| - Dr. Antonio Sebastiano Purcaro | FIRMATO |
| - Dr. Ermanno Matassi | FIRMATO |
| - Dr.ssa Olga Nannizzi | FIRMATO |

Per la parte sindacale:

RSU:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| - Enrico Salomi - Coordinatore | FIRMATO |
| - FP CGIL Alexandra Bonfanti | FIRMATO |
| - FP CGIL Davide Volante | FIRMATO |

- CISL FP Gigliola Mariani FIRMATO
- CISL FP Enrico Borghi FIRMATO
- UIL FPL Alfonso Di Matteo FIRMATO
- UIL FPL Giuseppe Cafaro FIRMATO
- CSA RAL Roberto Carpenè FIRMATO
- CSA RAL Donato Policastro FIRMATO

Premesso che:

- l'art.208, comma 2, D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) prevede la facoltà dell'ente di destinare parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative anche per finalità previdenziali e assistenziali a favore del personale;

- Il contratto collettivo decentrato integrativo del triennio 2021/23 per il personale dipendente sottoscritto in data 30 giugno 2021 prevede all'art.17 "In attuazione dell'art. 56 quater CCNL 21.5.2018, l'Amministrazione si impegna a verificare le modalità di utilizzo di proventi riscossi dall'Ente per violazioni del Codice della strada, ai sensi dell'art.208 c. 4 lett. c e 5 del D.lgs.285/1992, e ad attivare e concludere specifica sessione negoziale entro il 31 luglio 2021.";

- alla luce delle sopraindicate disposizioni lo strumento ordinario attraverso il quale dare attuazione alla previdenza complementare è l'accordo sindacale integrativo di cui all'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 (Parere n. 6/2008 Corte dei Conti Sezione regionale della Liguria, Parere n. 56/2009 Corte dei Conti Sezione regionale del Piemonte);

- ai sensi dell'art. 18 del CCNL del 05/10/2001 è stato costituito il Fondo Nazionale di pensione complementare per i dipendenti degli Enti Locali, Regioni e Sanità, denominato "Fondo Perseo", operativo dal 15/09/2012; in data 01/10/2014 il Fondo Perseo ha incorporato per fusione il Fondo Sirio, assumendo la nuova denominazione di Fondo Perseo-Sirio;

- le parti intendono individuare nel Fondo Perseo-Sirio , in conformità alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 206 del 9/7/2013, la forma di previdenza per l'erogazione dei trattamenti pensionistici complementari, del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati e garantiti livelli di copertura previdenziale;

- la Corte dei Conti Lombardia con deliberazione n. 215 dell' 8 maggio 2012, pur ritenendo tali somme rientranti nella spesa di personale ai fini del rispetto dei vincoli in materia di riduzione di tale spesa, ritiene altresì che le stesse non costituiscano componenti del trattamento economico né fondamentale né accessorio dei

dipendenti, e pertanto non soggiacciono alle limitazioni finanziarie della normativa vigente;

Pertanto, le parti condividono le seguenti misure:

1. Finalità

Salvo diverse disposizioni derivanti da accordi collettivi nazionali, negli anni 2021/22/23, una quota determinata annualmente dei proventi derivanti da sanzioni amministrative relative all'applicazione del Codice della Strada, potrà essere destinata ai sensi dell'art. 208 del CdS, a finalità previdenziali esclusivamente per il personale inquadrato in profili professionali del servizio di Polizia metropolitana.

2. Beneficiari

Per le finalità di cui all'art. 1 del presente Protocollo d'Intesa, sono beneficiari del Fondo esclusivamente gli addetti della polizia metropolitana in servizio individuati quali agenti e ufficiali di polizia stradale e del servizio di vigilanza ittico-venatoria, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a condizione che svolgano effettivamente le funzioni di polizia stradale.

In caso di assunzioni e cessazioni in corso d'anno sono beneficiari coloro che hanno una durata di rapporto di lavoro minimo pari a 6 mesi, in proporzione ai mesi lavorati, intendendo per mese intero quello lavorato per almeno 15 giorni, ovvero 3 mesi in caso di cessazione per cause indipendenti dalla volontà del dipendente.

3. Finanziamento e conferimento delle quote al Fondo di previdenza complementare

La Città Metropolitana di Milano nell'ambito del provvedimento annuale di destinazione dei proventi derivanti da sanzioni pecuniarie al Codice della Strada individuerà le somme da destinare alla previdenza integrativa di cui al presente accordo, in relazione al numero delle persone beneficiarie del Fondo per ciascun anno individuate ai sensi dell'art. 2 del presente protocollo, tenuto conto degli accertamenti di entrata da sanzioni e delle capacità di bilancio.

La quota individuale viene determinata in 1.900,00€ annui lordi per il triennio 2021/23.

Tale quota individuale viene conferita al Fondo in proporzione sia alla prestazione lavorativa (part-time) e sia al periodo di effettiva presenza in servizio nel corso dell'anno di competenza. Verranno computati a questo fine i periodi di servizio

soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria. La quota individuale è comprensiva di tutti i contributi e gli oneri a carico del datore di lavoro.

Le quote individuali degli interessati saranno versate dall'Amministrazione, di norma, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza.

4. Cessazione del rapporto di lavoro e/o perdita del profilo di vigilanza

L'obbligo contributivo da parte della Città Metropolitana di Milano ha comunque termine alla cessazione del rapporto di lavoro, per qualunque motivo, del dipendente o per passaggio dello stesso in profili professionali diversi da quelli del servizio di Polizia metropolitana o del servizio di vigilanza ittico-venatoria .

=.=